

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5913 del 16/10/2025
Oggetto	Modifica e aggiornamento dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, sito in Via Trastullo 1-5, San Benedetto Val di Sambro (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6132 del 15/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sedici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: Modifica e aggiornamento dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, relativa ad un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, sito in Via Trastullo 1-5, San Benedetto Val di Sambro (BO).

Proponente: Appennino Ambiente S.r.l., sede legale ed impianto Via Trastullo 1, San Benedetto Val di Sambro (BO), Codice Fiscale 03331041206.

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/2006):

- R3 (End Of Waste di carta e cartone, ai sensi del D.M. 188/2020 del 22 Settembre 2020)
- R3 (End of waste di pallets e di biomassa legnosa combustibile, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006)
- R4 (End of Waste di rottami di ferro e acciaio e di rottami di alluminio, ai sensi del Regolamento UE 333/20011)
- R5 (End of Waste di aggregati inerti recuperati, ai sensi del D.M. 127/2024 del 28 Giugno 2024)
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Operazione di smaltimento (Allegato B parte IV al D.Lgs. 152/2006):

- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Premesso che:

Appennino Ambiente S.r.l. svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, nell'impianto sito in Via Trastullo 1-5, San Benedetto Val di Sambro (BO), in virtù del rinnovo dell'autorizzazione unica mediante autocertificazione, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/2006, acquisita agli atti con PG n. 16430 del 29/01/2024 e successiva nota di riscontro di ARPAE, agli atti PG n. 140593 del 31/07/2024.

Visti:

- l'istanza di modifica dell'autorizzazione unica relativa all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via Trastullo 1-5, San Benedetto Val di Sambro (BO), presentata da Appennino Ambiente S.r.l. in data 10/01/2025, acquisita agli atti PG/4064/2025, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima Conferenza di Servizi, agli atti PG/17144/2025 del 27/01/2025;
- gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 17/02/2025 alla presenza di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE AACM) ed Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (di seguito ARPAE APAM), Comune di San Benedetto Val di Sambro, AUSL Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica - UO Impiantistica Antinfortunistica e del proponente, da cui è emersa la richiesta di documentazione integrativa con sospensione del procedimento. Detta documentazione include il contributo tecnico di ARPAE APAM agli atti PG/30057/2025 del 14/02/2025 e la richiesta da parte di AUSL di Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica - UO Impiantistica Antinfortunistica), agli atti PG/37092/2025 del 26/02/2025;
- la richiesta di proroga dei termini di invio della documentazione integrativa, presentata da Appennino Ambiente S.r.l. in data 27/03/2025, agli atti PG/58071/2025;
- la proroga accordata da ARPAE AACM per l'invio della documentazione integrativa, agli atti PG/64856/2025 del 04/04/2025;
- la documentazione integrativa trasmessa da Appennino Ambiente S.r.l., agli atti PG/78494/2025 del 28/04/2025;
- la convocazione della seconda Conferenza di Servizi, agli atti PG/108288/2025 del 16/06/2025;
- gli esiti della seconda conferenza di servizi, tenutasi in data 30/06/2025 alla presenza di ARPAE AACM, ARPAE APAM, Comune di San Benedetto Val di Sambro e del

proponente, a conclusione della quale è stato espresso parere favorevole (con prescrizioni) all'unanimità dei presenti, come espresso nel verbale, agli atti PG/181041/2025 del 13/10/2025;

- la documentazione integrativa, trasmessa volontariamente da Appennino Ambiente S.r.l. ed acquisita agli atti PG/120717/2025 del 04/07/2025.

Visti:

- il parere espresso da AUSL Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica - UO Impiantistica Antinfortunistica, PG/120080/2025 del 03/07/2025;
- il parere espresso da ARPAE APAM, PG/121412/2025 del 04/07/2025: favorevole con prescrizioni.

Vista:

- la documentazione integrativa trasmessa volontariamente da Appennino Ambiente S.r.l., agli atti PG/162368/2025 del 15/09/2025;
- la documentazione integrativa trasmessa volontariamente da Appennino Ambiente S.r.l., agli atti PG/173312/2025 del 01/10/2025
- la documentazione integrativa trasmessa volontariamente da Appennino Ambiente S.r.l., agli atti PG/181174/2025 del 14/10/2025 in cui l'azienda propone di aggiornare il quantitativo di rifiuti stoccati istantaneamente nell'impianto da 220 t (come richiesto nell'istanza acquisita agli atti PG/4064/2025 del 10/01/2025) a 500 t, a invarianza della cubatura, pari a 1.500 mq, sulla base di una rivalutazione del peso specifico dei rifiuti.

Dato atto che:

la modifica dell'autorizzazione prevede:

- un aumento della capacità ricettiva annua di rifiuti conferibili all'impianto dagli attuali 8.300 t/a a 13.300 t/a; detto incremento è riferito alle operazioni R12 e R13, mentre rimane invariata la capacità ricettiva di 2.800 t/a per i rifiuti a base cartacea per l'operazione R3;
- un aumento della potenzialità di stoccaggio istantanea da 140 a 500 t;
- nell'ambito del quantitativo massimo autorizzato per l'operazione R3 di 2.800 t/a e 10 t/giorno, l'inserimento delle seguenti nuove attività di recupero finalizzate alla produzione di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto:
 - recupero R3 su rifiuti a base di legno (codici CER 150103, 170201, 200138), per la produzione di pallets;
 - recupero R3 sui rifiuti identificati dai codici CER 150103, 191207 (rifiuto prodotto in proprio) 200138, 20020, per la produzione di biomassa combustibile;

- recupero R4 sui rifiuti a base metallica (codici CER 120101, 120102, 120103, 120104, 150104, 160117, 160118, 170405, 200140), per la produzione di rottami di ferro e acciaio e rottami di alluminio, ai sensi del Regolamento UE 333/2011;
- recupero R5 sui rifiuti inerti (codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170904) per la produzione di aggregati inerti riciclati ai sensi del DM 127/2024;
- una parziale modifica del layout impiantistico con ricollocazione di alcuni cassoni contenenti i rifiuti nell'area del piazzale e inserimento nel piazzale di due zone di stoccaggio in cumuli dei rifiuti con codici CER 170802 e 170904;
- l'implementazione di alcuni accessori su macchinari già esistenti: cesoia mobile per il taglio di rifiuti metallici da applicare sul braccio del sollevatore telescopico e frantumatore per la riduzione volumetrica dei rifiuti di materiali inerti.

Dette modifiche sono motivate dalla necessità di ottimizzare il servizio fornito in termini di trasporti e di utilizzo degli spazi disponibili all'interno dell'impianto e dalla volontà di attuare un recupero più spinto dei materiali che possono cessare la qualifica di rifiuto; le modifiche previste non comportano variazioni delle tipologie di rifiuti conferibili, né della quantità massima giornaliera di rifiuti conferibili all'impianto destinati all'operazione di smaltimento D15, ovvero 40 t/giorno; per quantitativi superiori sarebbe stata necessaria l'attivazione della procedura di verifica di assoggettamento alla valutazione ambientale (screening).

Preso atto che Appennino Ambiente S.r.l. è in possesso della seguente documentazione:

- Parere favorevole, condizionato alla realizzazione del progetto, espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel protocollo V.V.F.F. 0010498, pratica 78901 del 18/04/2023.
- Certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 n° EMS 750050 rilasciata da BSI, valida fino al 18/07/2027.

Accertato che Appennino Ambiente S.r.l. risulta iscritta nella White list della Prefettura di Bologna, con provvedimento n° Prot. Fasc. 129260/2024, valido fino al 27/10/2025.

Verificato il pagamento, in data 30/01/2025, delle spese istruttorie relative alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica di impianti di gestione di rifiuti, pari a 779,45 €, secondo il tariffario regionale ARPAE, a mezzo del sistema PagoPa.

Accertato che la modifica dell'autorizzazione comporta l'aggiornamento, entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, della garanzia finanziaria vigente (Coface S.p.A. n. 2417027 del 18/07/2024 ed appendice n. 1 del 30/07/2024), con un incremento dell'importo da € 119.600

a € 137.760 centotrentasettemilasettecentosessanta/00)¹.

Ritenuta accoglibile la richiesta di rinnovo e contestuale modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta Appennino Ambiente S.r.l. San Benedetto Val di Sambro (BO).

Richiamati:

- il titolo quarto del D.Lgs 152/2006 in materia di rifiuti
- il Decreto Ministeriale Ambiente n. 188 del 22/09/2020 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*
- il Decreto Ministeriale Ambiente n. 127 del 28/06/2024 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”*
- il Regolamento UE 333/2011 *“recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*
- l'art. 184 ter comma 3 del d.lgs 152/2005 e le Linee Guida SnpA n. 41/2022 Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) che definiscono le condizioni generali ed i criteri dettagliati per la cessazione della qualifica di rifiuto non specificamente disciplinato da normative tecniche, applicabili nella fattispecie specifica ai rifiuti a base legnosa per la produzione di pallets e biomasse legnose combustibili;
- la L. R. 13/2015 che ha trasferito ad ARPAE, a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle Province/Città Metropolitana;
- la delibera del Direttore Generale 103/2024 del 08/10/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile AACM all'Ing. Leonardo Palumbo.

Determina:

1. di **approvare** le modifiche relative all'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, sito in Via Trastullo 1-5, San Benedetto Val di Sambro (BO), gestito da Appennino Ambiente S.r.l., San Benedetto Val di Sambro (BO), riguardanti l'aumento della capacità ricettiva annua da 8300 t/anno a 13.300 t/anno, l'aumento della potenzialità di stoccaggio istantanea da 140 a 500 t, l'estensione

¹ in base alla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003 il calcolo della garanzia è il seguente: operazione R12/R3/R4/R5 su rifiuti non pericolosi: (13.300 t/anno x 12 €/t) + operazione R13/D15 (500 t x 140 t) = 229.600 € x 0,6 (fattore di riduzione del 40% per le aziende certificate UNI EN ISO14001) = 137.760 €

dell'attività di recupero R3 a rifiuti costituiti da legno e biomasse, l'inserimento delle attività di recupero R4 sui rifiuti non pericolosi a base di metalli ed R5 sui rifiuti non pericolosi inerti;

2. di autorizzare Appennino Ambiente S.r.l., sede legale ed impianto in Via Trastullo 1-5, San Benedetto Val di Sambro (BO), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, alla gestione dell'impianto di recupero e di smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, sito in Via Trastullo 1-5, San Benedetto Val di Sambro (BO), mediante le seguenti operazioni:
 - a) operazioni di recupero, di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006
 - R3 (Operazione di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, per la produzione di carta e cartone recuperati, ai sensi del D.M. 188/2020 del 22 Settembre 2020);
 - R3 (Operazione di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto di legno, per la produzione di pallets di legno e biomasse legnose combustibili, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006);
 - R4 (Operazione di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuti di rottami metallici, per la produzione di rottami di ferro e acciaio e di rottami di alluminio, ai sensi del Regolamento UE 333/20011);
 - R5 (Operazione di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto inerti da costruzione e demolizione ed altri rifiuti inerti di origine minerale, per la produzione di aggregati inerti riciclati, ai sensi del D.M. 127/2024 del 28 Giugno 2024);
 - R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
 - R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - b) operazioni di smaltimento, di cui all'Allegato B della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006
 - D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 e D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

nel rispetto delle condizioni elencate nell'**Allegato 1** (Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni), nell'**Allegato 2** (Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, operazione di recupero R3), nell'**Allegato 3 - Suballegato 3a e 3b** (Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto di legno costituiti da pallets di legno e biomasse legnose combustibili, operazione di recupero R3), nell'**Allegato 4** (Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto di aggregati inerti riciclati, operazione di recupero R5), nell'**Allegato 5 - Suballegato 5a**

e 5b (Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuti metallici costituiti da rifiuti di ferro e acciaio e di rottami di alluminio e loro leghe, operazione di recupero R5), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'autorizzazione è valida fino al 30/07/2034.

Il presente provvedimento autorizzativo, rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali, in base a quanto stabilito al comma 6 dello stesso articolo.

Sono fatti salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi ministeriali e di altri organi diversi da quelli regionali, provinciali e comunali.

3. **l'obbligo**, da parte di Appennino Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Trastullo 1-5, San Benedetto Val di Sambro (BO), di aggiornare, entro 180 giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo, la garanzia finanziaria vigente a favore di ARPAE, Via Po 5, Bologna (Coface S.p.A. n. 2417027 del 18/07/2024 ed appendice del 30/07/2024), con un decremento dell'importo da € 119.600 a € 137.760 centotrentasettemilasettecentosessanta/00).

L'importo da garantire deriva dal seguente calcolo che considera la certificazione ambientale emessa da BSE, secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015, con n. EMS 750050 valida dal 19/07/2024 valida fino al 18/07/2027:

Operazioni di recupero	Quantità rifiuti non pericolosi	Aliquota €/t rifiuti non pericolosi	Calcolo rifiuti non pericolosi
R3/R4/R5/ R12	13.300 t/a di cui 2.800 t/a max secondo le operazioni R3, R4, R5	12 €/t	=13.300 t/a X 12 €/t = 159.600 €
R13/D15	500 t	140 €/t	= 500 t x 140 €/t = 70.000 €
			229.600 € x 0,6 (riduzione del 40% per la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 valida) = 137.760 €

Stabilisce che:

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

- ARPAE APAM è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95.

Demanda all'Unità Rifiuti, Bonifiche Energia di ARPAE AACM di dare tempestiva comunicazione a Appennino Ambiente S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto, al Comune di San Benedetto Val di Sambro e all'Ausl di Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE.

Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Responsabile ARPAE AACM

Ing. Leonardo Palumbo

(documento firmato digitalmente)²

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

Allegato 2: Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, specificamente per la produzione di carta e cartone recuperati (operazione di recupero R3)

Allegato 3 - suballegati 3/a e 3/b: Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto di legno, specificamente per la produzione di pallets di legno e biomasse legnose combustibili (operazione di recupero R3)

Allegato 4: Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto inerti da costruzione e demolizione ed altri rifiuti inerti di origine minerale, specificamente per la produzione di aggregati inerti riciclati (operazione di recupero R5)

Allegato 5: - suballegati 5/a e 5/b: Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuti di rottami metallici, specificamente per la produzione di rottami di ferro e acciaio e di rottami di alluminio e loro leghe (operazione di recupero R4)

Allegato 6: "Planimetria LayOut Agg. 02/12/2024", acquisita agli atti PG/78494/2025 del 28/04/2025

Allegato 7: "Planimetria rete fognaria Appennino Ambiente" acquisita agli atti PG/162368/2025 del 12/09/2025

² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato 1: Prescrizioni, avvertenze e raccomandazioni, relative all'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006

1) Portata dell'autorizzazione:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali in corpo idrico superficiale previo fosso stradale tombato privato
- parere dell'AUSL Bologna Dipartimento di Sanità Pubblica in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro;
- valutazione di impatto acustico.

2) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione unica è valida fino al 30/07/3034.

La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda ad ARPAE, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. L'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie da prestarsi prima della predetta scadenza ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività.

3) Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto e operazioni di recupero/smaltimento

Sono di seguito elencate le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi autorizzate e le operazioni di recupero/smaltimento effettuate che possono essere svolte sui rifiuti ammissibili all'impianto.

Codice CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI di RECUPERO e SMALTIMENTO
040109	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R12-R13
070213	rifiuti plastici	R12-R13
080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111*	R12-R13
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	R13
080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 080409*	R12-R13

100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104*)	R13
100102	ceneri leggere di carbone	R13
100103	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R13
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R13
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R12-R13
120113	rifiuti di saldatura	R12-R13
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	R13
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120*	R12-R13
150101	imballaggi in carta e cartone	R3-R13
150102	imballaggi in plastica	R12-R13
150103	imballaggi in legno	R3-R13
150104	imballaggi metallici	R4-R13
150105	imballaggi in materiali compositi	R12-R13
150106	imballaggi in materiali misti	R12-R13
150107	imballaggi in vetro	R12-R13
150109	Imballaggi in materia tessile	R12-R13
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R12-R13
160103	pneumatici fuori uso	R12-R13
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111*	R13
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114*	R13
160116	serbatoi per gas liquido	R13
160117	metalli ferrosi	R4-R13
160118	metalli non ferrosi	R4-R13
160119	plastica	R12-R13
160120	vetro	R12-R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R12-R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R12-R13

160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303*	R12-R13
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R12-R13
160604	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13
160605	altre batterie ed accumulatori	R13
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*)	R13
170101	cemento	R5-R13-D15
170102	mattoni	R5-R13-D15
170103	mattonelle e ceramiche	R5-R13-D15
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	R5-R13-D15
170201	legno	R3-R13
170202	vetro	R12-R13
170203	plastica	R12-R13
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5-R13-D15
170401	rame, bronzo, ottone	R13
170402	alluminio	R13
170403	piombo	R13
170404	zinco	R13
170405	ferro e acciaio	R4-R13
170406	stagno	R13
170407	metalli misti	R12-R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12-R13
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	R5-R13
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603*	R12-R13
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	R12-R13-D15
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	R5-R12-R13-D15
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R12-R13
200101	carta e cartone	R3-R13
200102	vetro	R12-R13
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13
200110	abbigliamento	R13
200111	prodotti tessili	R12-R13
200125	oli e grassi commestibili	R13

200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	R13
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	R13
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	R13-D15
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	R13
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R12-R13
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	R3-R13
200139	plastica	R12-R13
200140	metallo	R4-R13
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	R13-D15
200201	rifiuti biodegradabili	R3-R12-R13-D15
200202	terra e roccia	R13
200203	altri rifiuti non biodegradabili	R12-R13-D15
200302	rifiuti dei mercati	R12-R13-D15
200303	residui della pulizia stradale	R12-R13-D15
200307	rifiuti ingombranti	R12-R13-D15
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	R12-R13-D15

Le operazioni di recupero dei rifiuti metallici (R4) per la produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto potranno essere svolte solo a seguito dell'ottenimento delle certificazioni ai sensi del Regolamento UE 333/2011

4) Specifiche sui rifiuti

- a. Il rifiuto identificato da codice CER 160116 (serbatoi per gas liquido) può essere ritirato nell'impianto solo se accompagnato da dichiarazione del produttore che attesta l'avvenuta bonifica del serbatoio dai gas contenuti o, in generale, se accompagnato da certificato di bonifica del soggetto che ha provveduto alla rimozione delle sostanze contenute.
- b. Il rifiuto identificato da codice CER 190901 (rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari) è un miscuglio di rifiuti composti da materiale biodegradabile (carta, ramaglie, foglie) ed altri materiali quali legno, plastica, lattine, ecc., prodotti a seguito della filtrazione delle acque (es. filtri posizionati in testa alle turbine di impianti idroelettrici).

5) Quantità annua di rifiuti conferibili all'impianto e capacità di stoccaggio istantanea

- a. La quantità complessiva annua di rifiuti conferibili all'impianto è pari a 13.300 t.
- b. La quantità massima di rifiuti stoccabili istantaneamente nello stabilimento è 500 t.
- c. All'interno della quantità massima di rifiuti conferibili, la quantità complessiva massima di rifiuti che può essere sottoposta ad operazione di recupero R3, R4 ed R5 è pari a 2.800 t/anno e 10 t/giorno³.
- d. La quantità massima giornaliera di rifiuti che può essere sottoposta ad operazione di smaltimento D15 è di 40 t⁴.

6) Operazione di recupero R3 per la cessazione della qualifica di rifiuto di carta e cartone, e specificamente per la produzione di carta e cartone recuperati, ai sensi del D.M. 188/2020 del 22 Settembre 2020

L'attività di recupero di rifiuti di carta e cartone, specificamente per la produzione di carta e cartone recuperati, sia effettuata nel rispetto del D.M. 188/2020 del 22 settembre 2020 e dell'**Allegato 2** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

7) Operazione di recupero R3 per la cessazione della qualifica di rifiuti costituiti da legno (R3), specificamente per la produzione di pallets e di biomasse combustibili legnose, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs 152/2006

L'attività di recupero di rifiuti costituiti da legno, specificamente per la produzione di pallets e di biomasse combustibili legnose sia effettuata nel rispetto dell'**Allegato 3** composto dal **suballegato 3/a** - scheda di processo EoW di pallets recuperati e **suballegato 3/b** - scheda di processo EoW di biomasse legnose combustibili.

8) Operazione di recupero R5 per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione ed altri rifiuti inerti di origine minerale, specificamente per la produzione di aggregati inerti riciclati

L'attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione ed altri rifiuti inerti di origine minerale, specificamente per la produzione di aggregati inerti riciclati, sia effettuata nel rispetto D.M. 127/2024 del 28 giugno 2024 e dell'**Allegato 4** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

³ Per conferimenti giornalieri complessivamente maggiori di 10 t di rifiuti destinati ad operazioni di recupero R3, R4, R5 sarebbe stato necessario attivare la procedura di verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 9/99.

⁴ trattasi di una soglia oltre la quale l'attività deve essere assoggettata a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 e seguenti del d.lgs 152/2006 per l'attività di cui al punto 7 lett. t) dell'allegato IV alla Parte seconda del d.lgs 152/2006 e s.m.

9) Operazione di recupero R4 per la cessazione della qualifica dei rifiuti di rottami metallici, specificamente per la produzione di rottami di ferro e acciaio e di rottami di alluminio e loro leghe, ai sensi del Regolamento UE 333/20011)

L'attività di recupero di rifiuti di rottami metallici, specificamente per la produzione di rottami di ferro e acciaio e di rottami di alluminio, ai sensi del Regolamento UE 333/20011, sia effettuata nel rispetto dell'**Allegato 5** composto dal **suballegato 5/a** - scheda di processo EoW di rottami di ferro e acciaio e **suballegato 5/b** - scheda di processo EoW di rottami di alluminio e loro leghe.

Le operazioni di recupero dei rifiuti metallici (R4) per la produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto potranno essere svolte solo a seguito dell'ottenimento delle certificazioni ai sensi del Regolamento UE 333/2011.

10) Specifiche sull'operazione di recupero R12

L'operazione di recupero R12 è essenzialmente esercitata per svolgere operazioni di selezione e cernita manuale e meccanica, operazioni di triturazione e pressatura, per la produzione di rifiuti da conferire ad impianti terzi di recupero.

11) Stoccaggi e movimentazioni

a. Lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti avvenga nel sostanziale rispetto degli spazi individuati nella tavola "Planimetria LayOut Agg. 02/12/2024", acquisita agli atti PG/78494/2025 del 28/04/2025 allegata alla presenta nota (**Allegato 6**); detta planimetria sia apposta in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori.

Per motivi logistici aziendali, o qualora gli spazi, il numero e la quantità di tipologie di rifiuti stoccati in un determinato momento lo consentano, non è esclusa la possibilità di una diversa localizzazione dei rifiuti rispetto a quella indicati nel lay-out, fatte salve specifiche prescrizioni stabilite per talune tipologie e comunque nel rispetto degli spazi a disposizione per lo stoccaggio e le lavorazioni.

b. Il rifiuto identificato dal CER 200108 (rifiuti biodegradabili da cucine e mense) sia stoccato all'interno del capannone in un unico cassone che deve essere a tenuta e deve essere conferito ad impianti terzi di recupero entro 72 ore dall'inizio dei conferimenti del rifiuto nel cassone.

c. Il rifiuto identificato dal CER 200201 (rifiuti biodegradabili) sia stoccato anche all'esterno del capannone, al massimo in due cassoni che devono essere a tenuta e devono essere conferiti ad impianti terzi di recupero entro 72 ore dall'inizio dei conferimenti del rifiuto nel cassone.

- d. L'eventuale materiale biodegradabile prodotto dalla cernita del rifiuto identificato dal CER 190901 (foglie, frasche, legno bagnato, carta bagnata, ecc..) sia stoccato in cassone a tenuta e coperto, e conferito ad impianti terzi entro 72 ore dal conferimento del rifiuto nell'impianto, al fine di evitare eventuali impatti dovuti ad emissioni maleodoranti.
- e. Siano tenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti da quelle dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita e di selezione e da quelle degli EoW/prodotti commercializzabili.
- f. Le aree di stoccaggio dei rifiuti siano gestite in modo tale da garantire costantemente la presenza di adeguati spazi di accesso e di manovra dei mezzi conferenti e dei mezzi operatori interni.
- g. I contenitori devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- h. Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e dei materiali cessati dalla qualifica di rifiuto, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale.
- i. Qualora, nel corso della movimentazione dei rifiuti sotto le tettoie attigue al capannone, si verificano spandimenti dei rifiuti nelle aree cortilive a cielo aperto, il gestore dovrà provvedere immediatamente al loro sgombero e pulizia.
- j. I contenitori dei rifiuti siano dotati di appositi dispositivi di identificazione dei rifiuti ivi contenuti (etichetta, targa, ecc...) per garantire una gestione ordinata degli stoccaggi e la corretta collocazione dei rifiuti al loro interno.
- k. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere in condizioni di conservazione tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche.
- l. I contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
- m. Qualora l'ingresso di autocarri all'interno del capannone adibito alle operazioni di selezione, per lo scarico del materiale, non sia occasionale, dovranno essere adottati sistemi per l'espulsione, all'esterno, dei gas di scarico degli automezzi.
- n. In occasione della movimentazione e del trattamento dei rifiuti inerti, sia prevista, ove occorra, l'attivazione di un sistema di bagnatura per l'abbattimento delle polveri diffuse.
- o. Ferma restando la garanzia della sicurezza dei lavoratori, l'altezza massima dei cumuli di rifiuti è di 3 m nel deposito all'interno del capannone e di 4 m sui piazzali.

- p. La distanza di separazione fra i cumuli e le opere da costruzione dovrà essere di 4 m.
- q. La capacità dei cassoni metallici dovrà essere massimo 33 m³.

12) Accesso/uscita al/ dall'impianto

Al fine di evitare potenziali problematiche per il traffico indotto dai mezzi conferenti all'impianto, l'accesso dovrà essere a senso unico dalla strada Provinciale e successivamente percorrere via Trastullo. I mezzi in uscita dovranno percorrere via Trastullo girando a sinistra dal cancello in uscita.

13) Macchine ed impianti

- a. I macchinari utilizzati quali il trituratore, la pressa ed il nastro trasportatore dovranno essere dotati di marcatura CE, ed accompagnati da appropriata documentazione (fascicolo tecnico, libretto d'uso e manutenzione, ecc.), nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 17/2010 e s.m.(Direttiva Macchine).
- b. Tutti gli organi in movimento dovranno essere resi inaccessibili e protetti contro il rischio di contatto accidentale.
- c. Dovranno essere installati idonei segnalatori luminosi ed acustici per segnalare l'avvio degli impianti e dovranno essere installati idonei dispositivi per l'arresto immediato in caso di emergenza.

14) Gestione dei RAEE

I rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) siano gestiti nel rispetto del D.Lgs 49/2014 con riferimento particolare al rispetto delle modalità di raccolta e conferimento ed ai criteri per lo stoccaggio dei rifiuti di cui al paragrafo 1 e 3 dell'VII al medesimo decreto.

I RAEE siano gestiti secondo i raggruppamenti omogenei di cui all'allegato 1 al Decreto Ministero Ambiente 25/09/2007, n. 185.

15) Gestione dei rifiuti metallici

Per la gestione dei rifiuti metallici siano attuate le procedura di sorveglianza radiometrica previste dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 101/2020 e D.Lgs 203/2022), in conformità al documento "Procedura di sorveglianza radiometrica" Rev. 0 del 25/02/2025, acquisito agli atti PG/78494/2025 del 28/04/2025.

16) Gestione degli scarichi delle acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali, delle acque domestiche prodotte dai servizi igienici e delle acque meteoriche

delle coperture, come da **Allegato 7: "Planimetria rete fognaria Appennino Ambiente"** acquisita agli atti PG/162368/2025 del 12/09/2025

Scarico 1 in corpo idrico superficiale (Torrente Sambro), tramite passaggio in fosso stradale tombato (Via Trastullo), costituito dall'unione di:

- **acque meteoriche di prima pioggia trattate provenienti da piazzale a sud del capannone n. 1**, mediante sistema di trattamento costituito da vasca tricamerale di separazione idrocarburi e oli;
- **acque meteoriche di seconda pioggia non trattate provenienti da piazzale a sud del capannone n. 1;**
- **acque meteoriche non contaminate** delle coperture del capannone n. 1;
- **acque domestiche dei servizi igienici del capannone n. 1**, previo trattamento in una fossa imhoff dimensionata per n. 4 abitanti equivalenti e filtro anaerobico dimensionato per n. 6 abitanti equivalenti

Scarico 2 in corpo idrico superficiale (Torrente Sambro), tramite passaggio in fosso stradale tombato (Via Trastullo), costituito dall'unione di:

- **acque meteoriche di prima pioggia trattate provenienti da piazzale antistante il capannone n. 2**, mediante sistema di trattamento costituito da dissabbiatore e disoleatore con filtro a coalescenza;
- **acque meteoriche di seconda pioggia non trattate provenienti da piazzale antistante il capannone n. 2**
- **acque meteoriche non contaminate** delle coperture del capannone n. 2 delle tettoie

In corrispondenza del pozzetto dello scarico S2 c'è l'unione con le acque dello scarico S1

Scarico 3, in corpo idrico superficiale (Torrente Sambro), tramite passaggio in fosso stradale tombato (Via dell'Artigiano) **delle acque domestiche dei servizi igienici del capannone n. 2**, previo trattamento in n. 2 fosse imhoff dimensionate per n. 4 abitanti equivalenti e filtro anaerobico.

Prescrizioni specifiche

- a) Tutti gli scarichi sopra elencati devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006–Parte Terza, per scarichi in acque superficiali.

- b) Fermo restando il rispetto di tutti i parametri della tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza per scarichi in acque superficiali, sia previsto il monitoraggio degli scarichi n. 1 e n. 2 con frequenza minima annuale, in corrispondenza dei pozzetti di ispezione e controllo delle acque di prima pioggia trattate, secondo le metodiche ufficiali previste dalle norme vigenti.
- Il profilo analitico deve comprendere almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, idrocarburi totali, tensioattivi totali, cadmio, cromo totale, nichel, piombo, rame, zinco.
- c) I pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo.
- d) Le tubazioni, i pozzetti, gli impianti di trattamento relativi a tutti gli scarichi siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e pulizia da parte di ditta specializzata, ogni qual volta sia ritenuto necessario eliminare il materiale separato (fanghi ed oli) ed evitare fenomeni di trascinalimento di sostanze inquinanti nella fognatura, e comunque con frequenza almeno annuale; di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
- e) I dispositivi di intercettazione per l'eventuale chiusura dello scarico in caso di criticità, devono essere mantenuti sempre funzionanti.
- f) **Entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente nota, sia installati 2 dispositivi di chiusura (es. saracinesca) localizzati, rispettivamente a valle dell'unione delle acque di prima pioggia trattate e delle seconde piogge non trattate e immediatamente a monte dei punti di scarico N°1 e N°2.**

Avvertenze

- g) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
- h) Nel caso si verifichino imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare della presente autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al ricettore, dandone immediata e contestuale comunicazione ad ARPAE AACM, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

17) Matrice rumore

- a. Venga effettuato un **collaudo acustico** attestante il rispetto del limite assoluto di immissione ai confine e ai recettori e del limite di immissione differenziale ai recettori **entro 3 mesi dall'installazione delle nuove sorgenti di rumore** (trituratore e cesoia) da conservare presso l'attività a disposizione degli organi di controllo e da inviare all' autorità competente (ARPAE-AACM e ARPAE-APAM).
- b. Il trituratore venga posto a 10 metri di distanza dalla barriera acustica e in posizione centrale rispetto ad essa.
- c. L'attività con il trituratore abbia un funzionamento tra le ore 8:00 e le 17:00.
- d. Le lavorazioni che prevedono l'utilizzo del nuovo trituratore per rifiuti inerti e della cesoia vengano effettuate nella porzione di stabilimento lato ovest ove è presente la barriera acustica e in maniera non contemporanea all'utilizzo del trituratore già in dotazione.

18) Manutenzioni ed altre prescrizioni generali:

- a. Al fine di evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente, l'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni ed ai relativi manti di trattamento delle aree di stoccaggio e di lavorazione, alla rete di raccolta delle acque reflue comprensive dei sistemi di trattamento e delle saracinesche di chiusura della rete in caso di sversamenti accidentali o acque di spegnimento di incendi e dei sifoni.
- b. I contenitori di stoccaggio dei rifiuti siano sottoposti ad adeguata e periodica verifica del loro stato di conservazione e di tenuta.
- c. Sia garantito il periodico spazzamento e lavaggio delle pavimentazioni interne ai fabbricati e delle pavimentazioni esterne, se ed in quanto necessario.
- d. L'attività dell'impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagi al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia.
- e. Sia garantita la manutenzione nel tempo della recinzione perimetrale dello stabilimento e della barriera fonoassorbente.

19) Adempimenti successivi alla dismissione dell'attività

- a. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, dovrà preventivamente darne comunicazione ad ARPAE AACM e Comune di San Benedetto Val di Sambro

fornendo un cronoprogramma di dismissione e la descrizione degli interventi previsti finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi originario secondo le modalità indicate nella relazione allegata all'istanza.

- b. Il Gestore dovrà provvedere almeno alle seguenti operazioni:
- rimozione dei rifiuti e dei prodotti commercializzabili;
 - pulizia delle reti fognarie, dell'impianto di depurazione nonché pulizia e bonifica delle eventuali vasche interrate e serbatoi presenti ;
 - altre eventuali operazioni rese necessarie dalla destinazione d'uso dell'area.
- c. Al termine delle attività di ripristino dello stato originario dei luoghi, il gestore dovrà trasmettere una relazione tecnica, corredata da un'adeguata documentazione fotografica, che illustri e documenti lo stato di conservazione dell'installazione nel suo complesso e delle relative dotazioni fisse non rimosse, la presenza o assenza di potenziali fonti di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee (reti fognarie, tubazioni interrate, serbatoi interrate, vasche di tenuta, ecc.); sulla base di dette verifiche, il gestore valuterà se presentare o meno all'autorità competente un piano di indagine ambientale preliminare finalizzato a verificare la presenza o meno di inquinamento del suolo/sottosuolo e delle acque sotterranee.

20) Raccomandazioni

Si raccomanda:

- a. Durante le giornate di chiusura dell'impianto, si raccomanda di mantenere il più possibile sgombre da rifiuti stoccati alla rinfusa in cumuli, le aree a cielo aperto adibite a stoccaggio.
- b. di dare immediata comunicazione ad ARPAE AACM ed APAM territorialmente competente delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico.

21) Avvertenze

Si avverte:

- di comunicare immediatamente ad ARPAE AACM ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- di osservare le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento agli obblighi di tenuta del registro di carico/scarico, di corretta compilazione dei formulari di trasporto e di dichiarazione annuale (MUD)

e le disposizioni normative nazionali relative al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI);

- che le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990;
- che qualora, a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente nota e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali nazionali e regionali.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente nota e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali nazionali e regionali.

Allegato 2

Attività di recupero per la cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone (operazione di recupero R3)

L'attività di recupero per la produzione di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of waste) riguarda specificamente lo stoccaggio, la selezione e la pressatura dei seguenti rifiuti a base cartacei (CER: 150101, 200101) per la produzione di carta e cartone utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

Non sono ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Le procedure di gestione e di controllo dei rifiuti in ingresso fino al materiale cessato dalla qualifica di rifiuto dovranno rispettare il D.M. 188 del 22/09/2020.

Vengono di seguito elencati alcuni degli adempimenti principali estratti dalla normativa e riferiti, in particolare, al monitoraggio e al controllo:

- a) Controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso: sempre.
- b) Controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità.

Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	Unità di misura	valori limite
formaldeide	% in peso	< 0,1 %
fenolo	% in peso	< 0,1 %
nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1 %
nonilfenol etossilato (NPE)	% in peso	< 0,1 %

- c) Analisi merceologica sui rifiuti in ingresso da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.
- d) L'accertamento di conformità ai requisiti di cui alla lettera a) dell'allegato 1 al D.M. n. 188/2020 e indicati nella tabella sottostante sulla carta e cartone recuperati, deve avvenire con cadenza almeno semestrale, oppure ogni 5000 t massimo di rifiuti conferiti, se i tempi del conferimento sono inferiori a sei mesi, e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso. Detti limiti temporali o ponderali vanno attribuiti a ciascuna tipologia di carta e cartone prevista dalla Norma UNI EN 643.

L'accertamento deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

La carta e cartone recuperati devono risultare conformi ai requisiti indicati nella seguente tabella:

Parametri	Unità di misura	valori limite
materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	norma UNI EN 643
rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1%
componenti non cartacei	% in peso	norma UNI EN 643

- e) Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

- f) Ogni lotto di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto è inteso come un quantitativo di carta e cartone recuperati, prodotti in un periodo di tempo definito, comunque non superiore a sei mesi, ed in condizioni operative uniformi. In ogni caso il lotto di produzione non può essere superiore a 5.000 t (Art. 2, lettera c) D.M. 188/2020).

L'accertamento di conformità dei requisiti di qualità deve essere eseguito alla prima produzione di carta EoW e su tutte le tipologie prodotte, come da norma UNI EN 643, e successivamente ogni 6 mesi, o al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e del processo produttivo. Di conseguenza, nel semestre, l'analisi deve essere effettuata su ogni singolo lotto di produzione, salvo che non vi siano variazioni di caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.M. 188/2020, il produttore di carta e cartone recuperati deve dichiarare al termine del processo produttivo di ciascun lotto (definito all'articolo 2 comma 1 lettera c)) la conformità ai requisiti tecnici ai sensi dell'art 3 comma 1. Il produttore, assumendosene la responsabilità, rilascia le successive dichiarazioni di conformità sui singoli lotti prodotti nel lasso temporale dei 6 mesi sulla base degli accertamenti analitici dei conformità già in suo possesso, ferma restando l'uniformità delle condizioni operative dell'intero ciclo produttivo, della scelta dei fornitori, della caratteristiche qualitative dei rifiuti in ingresso. Pertanto, le analisi sono ritenute valide per tutti i lotti prodotti nei limiti temporale (massimo 6 mesi) o ponderale (massimo 5.000 t), considerando sempre il limite che viene raggiunto per prima.

- g) Il gestore dovrà produrre una dichiarazione di conformità, redatta come dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al termine del processo produttivo di ciascun lotto. Detta dichiarazione dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- ragione sociale del produttore, sede legale, sede impianto, estremi dell'autorizzazione;
- quantificazione del lotto di riferimento e data di formazione del lotto;
- classificazione di cui alla norma UNI EN 643

La dichiarazione di conformità è inviata, in forma tabellare, con frequenza mensile, ad ARPAE AACM e APAM.

- h) Il produttore conserva presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
- i) Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di conformità di cui all'articolo 3 del D.M. 188/2020 (vedi precedente punto d), il produttore conserva per un anno presso l'impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'allegato 1, lettera b, e in conformità alla norma UNI 10802.

Il periodo di conservazione del campione è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. Ai fini della riduzione a 6 mesi del periodo di conservazione del campione, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:

- il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
- il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
- la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.

- j) Il manuale della qualità deve essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 e del piano di campionamento.
- k) Il produttore di carta e cartone recuperato redige una tabella che trasmette alle autorità competenti (ARPAE AACM e APAM), unitamente e con la stessa frequenza mensile a quanto indicato nella precedente lett g), nella quale sono riportati le seguenti informazioni:
 - Data di apertura del lotto
 - Data di chiusura del lotto

- Numero identificativo univoco del lotto
- Peso del lotto
- Gruppo
- Codice del materiale End Of Waste
- Componenti Non cartacei %
- Totale Materiale Indesiderato %
- materiali Proibiti %
- Rifiuti Organici compresi alimenti %



Allegato 3/a – PALLET RECUPERATI

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (processo EoW) - art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	Si tratta di bancali o altri imballaggi in legno riutilizzabili per imballare le merci.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	Aziende utilizzatrici degli imballaggi in legno che li potranno utilizzare per l'imballaggio delle proprie merci o dei propri rifiuti.
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	• Capitolati di riferimento relativamente agli altri pallet "a specifica". • Norma UNI EN ISO 18613 per i pallet "bianchi" (ossia non a specifica) • Standard UIC 435/2-435/4 per i pallet EPAL

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	Il pallet prodotto non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i. Inoltre, la produzione del prodotto finito avviene mediante trattamenti meccanici che pertanto non prevedono l'introduzione di ulteriori e diverse sostanze chimiche pericolose. L'articolo così prodotto non costituisce o contiene sostanze classificate come pericolose ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione di tale Regolamento. Il pallet che si intende produrre non rientra nell'ambito di applicazione del REACH - Reg. UE/1907/2006 e s.m.i., in quanto deve essere considerato non una sostanza ma un articolo non contenente sostanze pericolose.
--	--

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006

Rifiuti (codici di cui all'EER)	● 15.01.03 Imballaggi in legno ● 17.02.01 Legno ● 20.01.38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 ● Altri CER imballati con pallet in legno
Provenienza	Attività produttive varie
Rifiuti in ingresso: verifica documentale ed analitica	Verifica documentale e visiva della conformità del rifiuto al codice EER autorizzato ed al processo produttivo Tutte le procedure di accesso presso la piattaforma sono descritte nelle Istruzioni Sistema Ambientale; nello specifico le istruzioni di riferimento per la gestione del materiale in ingresso sono: 8.1.6 PROCEDURA PER LA CESSAZIONE DEL RIFIUTO DI DA PALLET,

	ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI E BIOMASSE Per il rifiuto identificato dal CER 200138, poiché ha il codice specchio pericoloso, è prevista l'analisi di classificazione almeno una volta l'anno, per ciascun produttore Per il rifiuto identificato dal CER 150103 l'analisi deve rispettare i limiti indicati nella tabella 1
Caratteristiche rifiuti in ingresso	Vengono di seguito descritte le caratteristiche delle singole tipologie di rifiuti: ● 15.01.03 Imballaggi in legno: pallet usati eventualmente da riparare ● 17.02.01 Legno: pallet o altri Spezzoni di legno riutilizzabili per la riparazione dei pallets ● 20.01.38 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137: pallet o altri Spezzoni di legno riutilizzabili per la riparazione dei pallets ● Altri CER imballati con pallet in legno
Processo e tecniche di trattamento. Operazioni di recupero: R3	-Verifica visiva conformità pallet riutilizzabili -Eventuali operazioni manuali di riparazione Nello specifico le istruzioni di riferimento per la gestione del materiale in ingresso sono: 8.1.6 PROCEDURA PER LA CESSAZIONE DEL RIFIUTO DI DA PALLET, ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI E BIOMASSE
Caratteristiche prodotto ottenuto	• Prodotto conforme alla Norma UNI EN ISO 18613 per i pallet “bianchi” (ossia non a specifica) • Prodotto conforme allo Standard UIC 435/2-435/4 per i pallet EPAL
Verifica corrispondenza del prodotto ottenuto ai criteri di qualità, con indicazione dei valori	Controllo visivo

limite per le sostanze inquinanti	
Lotto EoW	Secondo quanto previsto dalle Linee Guida (LG) SNPA per l'applicazione delle disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3 ter del d.lgs 152/2006 e s.m. revisionate a gennaio 2022, in base alla delibera SNPA del 23/02/2022, il Gestore provvederà alla formazione di lotti di volume massimo pari a 30 m ³ , con una frequenza annuale.
Campionamento ed analisi EoW	Il lotto è sottoposto a controllo visivo per la verifica dei parametri previsti dalla Norma UNI EN ISO 18613 oppure Standard UIC 435/2-435/4 per i pallet EPAL
REACH e CLP	/
Dichiarazione di conformità	La dichiarazione di conformità dovrà essere resa almeno con le indicazioni minime riportate dalla Norma UNI EN ISO 18613; Il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	Il gestore provvede a realizzare e tenere costantemente aggiornato un Sistema/Registro, cartaceo e/o informatico, che consenta di mettere in corrispondenza il lotto con la partita di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero nonché con la dichiarazione di conformità che contenga, di minimo, le informazioni di cui ai sotto riportati format. Il sistema di gestione deve essere inserito/integrato, in una sezione apposita riguardante il processo EoW, all'interno del proprio sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in occasione della prima revisione da parte del certificatore.
Denominazione prodotto EoW	Pallets in legno riciclati



Allegato 3/b - BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE - LEGNO FRANTUMATO

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (processo EoW) - art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	Biomassa solida combustibile da inviare a soggetti terzi per la preparazione nelle forme/pezzatura usualmente commercializzate in sostituzione del legno derivante da bosco, piantagione o altra frazione ligneo cellulosa di origine naturale per la produzione in varie pezzature di cippato di legno destinato all'alimentazione di altre centrali termiche di soggetti terzi
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	Il "legno frantumato", costituisce legna da ardere in sostituzione ed in analogia al legno derivante da bosco, piantagione o altra frazione ligneo cellulosa di origine naturale per la produzione e il confezionamento di cippato di legno, che trova a trova mercato presso impianti termici alimentati da biomassa per la produzione di energia elettrica e termica in sostituzione del legno derivante da bosco, piantagione o altra frazione ligneo cellulosa di origine naturale.
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	- D.Lgs 152/2006 parte V allegato X; - UNI EN ISO 17225-4 (Luglio 2021). La norma definisce le classi di qualità del combustibile e le specifiche per la definizione delle classi di cippato di legno. Il documento si riferisce solo al cippato di legno ottenuto dalle seguenti materie prime: - legno da arboricoltura, silvicoltura e altro legno vergine; - sottoprodotti e residui industria di lavorazione del legno; - legno usato non trattato chimicamente. Si specifica che la sostanza in oggetto può presentare variazioni tipiche, peraltro già evidenziate dalle norme tecniche, giustificate dall'eterogeneità e variabilità stagionale della materia da cui è originata.

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	La biomassa prodotta non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i. Inoltre, la produzione del prodotto finito avviene mediante trattamenti meccanici che pertanto non prevedono l'introduzione di ulteriori e diverse sostanze chimiche pericolose. Si ritiene quindi che la biomassa così prodotta si possa considerare come una sostanza che non viene classificata come sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulti soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione di tale Regolamento. Relativamente all'applicazione del REACH - Reg. UE/1907/2006 e s.m.i., la biomassa prodotta nelle varie tipologie sopra descritte, si può considerare alla stregua di una "sostanza presente in natura", in quanto viene prodotta con soli trattamenti di tipo meccanico, a partire da rifiuti in ingresso che costituiscono essi stessi materiali presenti in natura e rientra tra le esenzioni dall'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 2, comma 7, lettera b) dello stesso Regolamento, così come specificato nel punto 8 Allegato V.
--	--

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006

Rifiuti (codici di cui all'EER)	● 200138 - Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 ● 200201 - Rifiuti biodegradabili ● 150103 – imballaggi in legno ● Altro materiale legnoso di origine naturale derivante dalla selezione di rifiuti misti
Provenienza	Rifiuti derivanti da raccolte differenziate/selezionate di origine domestica o industriale/artigianale ricevuti con i CER 200138 oppure 200201: - Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine non trattato (trattamenti chimici con coloranti, colle, vernici, impregnanti, sostanze denaturanti), - materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura:

	- Imballaggi in legno utilizzati in attività industriali in genere (150103); - Materiale legnoso di origine naturale, derivante dalla selezione effettuata internamente sui rifiuti misti quali ad esempio il CER 190901 (Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari) oppure 150106 (imballaggi in materiali misti) dai quali può derivare una consistente frazione costituita da legno vergine non trattato, attualmente gestito con il codice CER 191207.
Rifiuti in ingresso: verifica documentale ed analitica	Verifica documentale e visiva della conformità del rifiuto al codice EER autorizzato ed al processo produttivo Tutte le procedure di accesso presso l'impianto sono descritte nelle procedure del Sistema di gestione Ambientale; nello specifico le istruzioni di riferimento per la gestione del materiale in ingresso sono: 8.1.6 PROCEDURA PER LA CESSAZIONE DEL RIFIUTO DI DA PALLET, ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI E BIOMASSE Per il rifiuto identificato dal CER 200138, poiché ha il codice specchio pericoloso, è prevista l'analisi di classificazione almeno una volta l'anno per ciascun produttore. Per il rifiuto identificato dal CER 150103 l'analisi deve rispettare i limiti indicati nella tabella 1
Caratteristiche rifiuti in ingresso	Ai fini della produzione di biomassa solida combustibile da assimilare ai materiali indicati nell'allegato X, parte II, sezione 4 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo), è ammessa al trattamento R3 finalizzato alla produzione di biomassa combustibile, da destinare alla combustione in impianti disciplinati dai titoli I e II della Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m. esclusivamente la frazione legnosa in ingresso con uno dei codici CER sopra riportati, a condizione che si tratti di rifiuti di legno vergine/naturale, legno post consumo/post utilizzo non impregnato, legno vergine sottoposto esclusivamente a lavorazioni meccaniche, escludendo pertanto l'uso di rifiuti legnosi in ingresso provenienti da lavorazioni che prevedono l'impiego di trattamenti chimici o trattati con coloranti, colle, vernici, impregnanti, sostanze denaturanti o, in generale, sostanze pericolose. Relativamente ai rifiuti con codice CER 200201, questi sono ammessi al recupero R3 finalizzato alla produzione di biomassa combustibile solo se la frazione ligneo cellulosica risulta separata fin dall'origine dagli altri rifiuti biodegradabili (ad esempio rifiuti di cucine e mense, ecc). Vengono di seguito descritte le caratteristiche delle singole tipologie di rifiuti:

	● 200138 - Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137: Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refile e tondelli di legno vergine non trattato (trattamenti chimici con coloranti, colle, vernici, impregnanti, sostanze denaturanti), ● 200201 - Rifiuti biodegradabili: rifiuto urbano derivante dall'attività di manutenzione di parchi e giardini. Esso è costituito sostanzialmente da potature (rami, tronchi, tronchetti), radici di alberi, foglie e sfalci. Talvolta nel rifiuto può essere presente una componente terrosa, ma sempre in quantità trascurabili. La frazione ligneo cellulosa risulta separata fin dall'origine dagli altri rifiuti biodegradabili (ad esempio rifiuti di cucine e mense, ecc). ● 150103: con tale codice EER vengono identificati gli imballaggi in legno, come i pallet, le bobine, casse e cassoni, ecc. Il rifiuto, vista la sua natura, può derivare da qualsiasi attività utilizzi imballaggi in legno. Tali rifiuti sono costituiti esclusivamente da materiale legnoso non trattato chimicamente ed hanno il pregio di avere un limitato valore di umidità che ben si presta ai potenziali utilizzi energetici. Resta inteso che eventuali casse e cassette, o ancora bancali e altre tipologie di imballaggi che, sebbene correttamente conferite con questo codice, dovessero presentare colorazioni diverse da quelle naturali e/o stampigliature/marchiature saranno immediatamente separati dal cumulo e trattati in R12 per invio a recupero effettivo presso impianti terzi autorizzati. Per detti rifiuti il contenuto di solventi organici clorurati deve risultare < limite rilevabilità strumentale. ● Materiale a base ligneo-cellulosica di origine naturale o comunque con le medesime caratteristiche dei rifiuti sopra citati derivante dalla selezione interna di rifiuti misti quali ad esempio il CER 190901 (rami e ramaglie presenti nei rifiuti prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari) oppure 150106 (imballaggi in legno presenti fra i rifiuti di imballaggi misti), dai quali può derivare una consistente frazione costituita da legno vergine non trattato.
Processo e tecniche di trattamento. Operazioni di recupero: R3	Successivamente alle fasi di verifica del rifiuto in ingresso si procede alla fase di pesatura del mezzo in ingresso e alla fase di scarico in opportuna area dedicata; durante le fasi di scarico del mezzo si procede con i controlli visivi del rifiuto scaricato. Qualora il materiale non risultasse idoneo verrà gestito come rifiuto (es. CER 191207) procedendo secondo le istruzioni riportate nella procedura 8.1.6 PROCEDURA PER LA CESSAZIONE DEL RIFIUTO DI DA PALLET, ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI E BIOMASSE; nel caso di materiale idoneo il mezzo vuoto procederà alla fase di pesatura finale e ultimazione della parte documentale. Il materiale scaricato viene prelevato mediante gru a braccio telescopico (successivamente denominata ragno) e viene (in parte o tutto) accumulato nella "catasta" oppure (in parte o tutto) mandato al tritatore al fine di essere ridotto in dimensioni e sottoposto a deferrizzazione con lo scopo di eliminare la frazione metallica che consiste principalmente in fili di ferro, materiali estranei come attrezzi da giardinaggio, paletti metallici e altri elementi di vario genere.

	La scelta dell'operatore in merito al fatto di stoccare il materiale nella catasta piuttosto che inviarlo al tritatore avviene secondo una logica ben definita: grado di umidità, presenza di parti verdi delle piante (foglie, rami verdi ecc.) e dimensioni medie sono le principali caratteristiche che vengono considerate. Il materiale così frantumato verrà depositato in apposito container di stoccaggio di circa 30 m³.
Caratteristiche prodotto ottenuto (corrispondenza a biomasse combustibili Allegato X, parte quinta, D.Lgs 152/06 e smi)	Biomassa solida combustibile, assimilata ai materiali indicati nell'allegato X, parte II, sezione 4 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (caratteristiche delle biomasse combustibili e le relative condizioni di utilizzo), conforme alle norme UNI EN ISO 17225 (frantumato di legno e cippato di legno), prodotta nel rispetto della sotto riportata tabella 2 "biomassa combustibile - parametri e limiti", destinata ad essere utilizzata esclusivamente in impianti termici di combustione disciplinati dal titolo I della Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m., ed utilizzati secondo le modalità indicate al punto 2.2 della sezione 4 della Parte II dell'allegato X alla Parte Quinta del d.lgs 152/2006 e s.m.
Verifica corrispondenza del prodotto ottenuto ai criteri di qualità, con indicazione dei valori limite per le sostanze inquinanti	Il Gestore sottopone ad analisi da eseguire presso laboratorio esterno il campione prelevato secondo quanto sotto dettagliato, al fine di verificare che il prodotto rispetti i limiti riportati nella sottostante tabella 2;
Lotto EoW	Secondo quanto previsto dalle Linee Guida (LG) SNPA per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3 ter del d.lgs 152/2006 e s.m. revisionate a gennaio 2022, in base alla delibera SNPA del 23/02/2022, il Gestore provvederà alla formazione di lotti di volume massimo pari a 30 m³, con una frequenza semestrale.

Campionamento ed analisi EoW	Il lotto è sottoposto a campionamento secondo il Piano predisposto sulla base delle norme EN 14899 e UNI 10802, ed in ottemperanza alla Norma UNI EN ISO 18135:2018, relative al campionamento di prodotti biocombustibili EoW. Fermo resta che il gestore dovrà conformarsi agli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche e che conseguentemente il Piano di campionamento allegato all'istanza potrà essere oggetto di revisioni.
REACH e CLP	La ditta conserva una Scheda dati / Scheda tecnica informativa relativa alla biomassa prodotta, da mettere a disposizione degli utilizzatori a valle, riportante le informazioni concernenti l'esenzione circa la registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n. 1907/2006, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 32 del citato Regolamento circa l'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza. La scheda tecnica è sottoposta a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale;
Dichiarazione di conformità	Il materiale dovrà essere certificato da un organismo di certificazione accreditato che ne certifichi la conformità alla norma UNI EN ISO 17225 ivi incluso il rispetto delle condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità. La verifica di conformità ai limiti della tabella 2, verrà effettuata ad ogni lotto prodotto con frequenza semestrale.
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	Il gestore provvede a realizzare e tenere costantemente aggiornato un Sistema/Registro, cartaceo e/o informatico, che consenta di mettere in corrispondenza il lotto con la partita di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero nonché con la dichiarazione di conformità che contenga, di minimo, le informazioni di cui ai sotto riportati format. Il sistema di gestione deve essere inserito/integrato, in una sezione apposita riguardante il processo EoW, all'interno del proprio sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in occasione della prima revisione da parte del certificatore.
Denominazione prodotto EoW	BIOMASSA LEGNOSA COMBUSTIBILE (LEGNO FRANTUMATO)

Tabelle parametri e limiti per i rifiuti in ingresso (profili di analisi minimi)

Tab.1

15 01 03 – Imballaggi in legno (solo per quantità > 100 ton/anno provenienti dallo stesso produttore)				
Parametri	UdM	Valore limite	Note	Riferimento normativo
Solventi organici clorurati	mg/kg	assenti *		Allegato X alla Parte Quinta D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sezione 4

* =< limite di rilevabilità della metodica analitica utilizzata

Tabella 2 “biomassa combustibile per impianti industriali” parametri e limiti

Parametro	Dimensione Frazione principale/Tipologia	Unità di misura	Valore	Norma
Frazione principale		mm	3,15 mm < P ≤ 63 mm ≥ 60% in peso	
Frazione grossolana		mm	(≤ 15% in peso) > 100 mm	
Lunghezza max		mm	≤ 500	

Frazione fine	<3.15 mm/F30	w-%	≤ 30	
---------------	--------------	-----	------	--

Parametro	Dimensione Frazione principale/Tipologia	Unità di misura	Valore	Norma
Umidità		w-% sul t.q.	15*	
Solventi organici clorurati		w-%	assenti **	D.L.gs 152/06
Ceneri		w-% su s.s.	≤ 7*	UNI EN ISO 17225 - 9
Impurezze	inerti, vetro, plastiche, ecc materiale diversi da quelli legnosi > 2mm	w-% su s.s.	totale ≤ 1 plastiche ≤ 0.2	
Potere calorifico inferiore		Kj/Kg	≥ 15.000*	
Azoto N		w-% su s.s.	N 1.5 ≤ 1.5	
Zolfo S		w-% su s.s.	≤ 0,1	
Cloro Cl		w-% su s.s.	Cl 0.1 ≤ 0,1	
Arsenico		mg/Kg su s.s.	≤ 4	
Cadmio		mg/Kg su s.s.	≤ 2	
Cromo		mg/Kg su s.s.	≤ 30	

Rame		mg/Kg su s.s.	≤ 50	
Piombo		mg/Kg su s.s.	≤ 30	
Mercurio		mg/Kg su s.s.	$\leq 0,1$	
Nichel		mg/Kg su s.s.	≤ 10	
Zinco		mg/Kg su s.s.	≤ 100	

* valore ottimale a cui tendere, non previsto nelle norme UNI. E' ammessa la produzione di biomassa con valori superiori di umidità e di ceneri, e di valori inferiori di potere calorifico rispetto a quelli indicati, in quanto si tratta di caratteristiche di natura prettamente commerciale. La definizione dei valori limite è rimessa a specifici accordi tra produttore e utilizzatore

** per "assenti" si intende un valore inferiore al limite di quantificazione/rilevabilità, ottenuto in funzione della metodica analitica utilizzata.



Allegato 4 – AGGREGATO RECUPERATO – FRANTUMATO RICICLATO 0/100

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (processo EoW) - art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade secondo la norma UNI EN 13242 Utilizzo previsto dal DM 127/2024: a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate; c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali; d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	Imprese di costruzione
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	• DM 127/2024 • norma <i>UNI EN 13242</i> • <i>UNI EN 11531-1</i>

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	I rifiuti da costruzione e demolizione sono inerti, non contengono sostanze pericolose e sono considerati NON pericolosi per definizione. La produzione dell'aggregato riciclato avviene mediante trattamenti meccanici che non prevedono l'introduzione di ulteriori e diverse sostanze chimiche pericolose. L'aggregato riciclato non rientra dunque nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i. Gli aggregati riciclati sono articoli ai fini del Regolamento REACH e quindi non sono soggetti ad alcun obbligo.
--	--

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006

Rifiuti (codici di cui all'EER)	● 17.01.01 Cemento ● 17.01.02 Mattoni ● 17.01.03 Mattonelle e ceramiche ● 17.01.07 Miscugli di cemento, mattoni, mattoncelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106* ● 17.03.02 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 ● 17.05.04 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503* ● 17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 ● 19.12.09 minerali (es. sabbia, rocce)
---	---

Provenienza	- Rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione
---------------------------	---

Rifiuti in ingresso: verifica documentale ed analitica	I controlli in ingresso saranno effettuati da personale appositamente formato e addestrato, mediante integrazione nel sistema di gestione ambientale in essere che prevede apposita procedura di accettazione con: ✓ esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso ✓ controllo visivo al fine di esaminare la corrispondenza con la documentazione cartacea ✓ eventuali controlli supplementari, se necessario in funzione delle specifiche contrattuali ✓ accettazione del rifiuto in caso di esito positivo ✓ pesatura e registrazione nel registro di carico e scarico ✓ deposito nell'area dedicata alla messa in riserva oppure nell'area separata dei rifiuti non conformi Nello specifico le istruzioni di riferimento per la gestione del materiale in ingresso sono: 8.1.5 PROCEDURA PER LA CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, ALTRI RIFIUTI INERTI DI ORIGINE MINERALE
Caratteristiche rifiuti in ingresso	- Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi - Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati. - Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Processo e tecniche di trattamento. Operazioni di recupero: R3	• frantumazione e deferrizzazione mediante trituratore mobile Il materiale sarà caricato mediante i mezzi di sollevamento in dotazione e posizionato nella tramoggia di carico caratterizzata da angoli ad alta inclinazione per garantire il caricamento ottimale. Il trituratore è dotato di separatore magnetico a nastro per permettere la separazione automatica dei metalli ferrosi. Le dimensioni di uscita del materiale dal trituratore (100 mm) sono definibili grazie alle configurazioni degli alberi adattabili dello stesso. Il materiale tritato verrà scaricato mediante nastro di scarico, regolabile in altezza per la formazione dei cumuli. La separazione di frazioni indesiderate oltre quelle ferrose avverrà manualmente mediante controllo visivo dell'operatore. Nello specifico le istruzioni di riferimento per la gestione del materiale sono: 8.1.5 PROCEDURA PER LA CESSAZIONE QUALIFICA DI RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, ALTRI RIFIUTI INERTI DI ORIGINE MINERALE
---	--

Caratteristiche prodotto ottenuto (DM 127/2024)	• Prodotto conforme alla UNI EN 13242: definisce i criteri di classificazione del materiale secondo le caratteristiche geometriche fisiche e chimiche prescrivere un sistema di controllo della produzione mirato a soddisfare la conformità ai requisiti necessari alla marcatura CE • Idoneità tecnica secondo la UNI EN 11531-1: definisce i requisiti di idoneità delle miscele non legate degli aggregati riciclati
Verifica corrispondenza del prodotto ottenuto ai criteri di qualità, con indicazione dei valori limite per le sostanze inquinanti	- Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere verificato il rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato - Controlli analitici come da tabella 2 DM 127/2024 riportata in allegato [colonna utilizzi dalla b) alla g)] - Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. - Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457- 2.
Lotto EoW	Il lotto relativo al frantumato misto è definito mediante criterio volumetrico e corrisponde ad un volume massimo di circa 60 m ³ coincidente con l'unico cumulo adibito al suo stoccaggio.

Campionamento ed analisi EoW	Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.
REACH e CLP	La ditta conserva una Scheda dati / Scheda tecnica informativa relativa all'aggregato recuperato prodotto, da mettere a disposizione degli utilizzatori a valle, riportante le informazioni concernenti l'esenzione circa la registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n. 1907/2006, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 32 del citato Regolamento circa l'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza. La scheda tecnica è sottoposta a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale.
Dichiarazione di conformità	Il recupero si considera effettuato dopo il compimento delle fasi di frantumazione e selezione ed è conseguito il rispetto dei criteri previsti dal DM 127/2024. La dichiarazione di prestazione (DOP) dovrà essere resa ai sensi <i>e del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), stabilito dal Regolamento (UE) N. 305/2011</i> e delle norme tecniche <i>UNI EN 13242 e UNI EN 11531-1</i> ; Il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto corrisponde al momento della sottoscrizione della DOP.

Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	Il gestore provvede a realizzare e tenere costantemente aggiornato un Sistema/Registro, cartaceo e/o informatico, che consenta di mettere in corrispondenza il lotto con la partita di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero nonché con la dichiarazione di conformità che contenga, di minimo, le informazioni di cui ai sotto riportati format. Il sistema di gestione deve essere inserito/integrato, in una sezione apposita riguardante il processo EoW, all'interno del proprio sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in occasione della prima revisione da parte del certificatore. Il gestore provvede all'implementazione di un sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) con il quale garantisce un controllo continuo della produzione sia dal punto di vista tecnico (mediante prove di laboratorio) sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro. In caso di prodotti per utilizzo strutturale il sistema FPC è certificato da un organismo notificato.
Denominazione prodotto EoW	Frantumato riciclato 0/100

Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzo di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzo di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg esposti come sostanza secca	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURI AROMATICI)				
Benzene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.5	50	
Stirene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.5	50	
Toluene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.5	50	
Xilene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.5	50	
Somatotoni organici aromatici (da 20 a 25) (2)	mg/kg esposti come sostanza secca	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a)antracene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.1	10	
Benzo(b)fluorantene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(k)fluorantene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.1	10	
Crisene	mg/kg esposti come sostanza secca	5	50	
Dibenz(a,h)pirene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.1	10	
Dibenz(a,l)pirene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.1	10	
Dibenz(a,i)pirene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.1	10	
Dibenz(a,h)pirene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.1	10	
Dibenz(a,h)antracene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg esposti come sostanza secca	0.1	5	
Pirene	mg/kg esposti come sostanza secca	5	50	

Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10

Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH		5,5 < > 12,0



Allegato 5/a - ROTTAMI DI FERRO E ACCIAIO

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (processo EoW) - art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	Rottami ferrosi destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie per la produzione di metalli.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	I clienti ai quali si rivolgerà l'offerta del rottame recuperato sono costituite da acciaierie, fonderie per la produzione di metalli.
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	Il rottame metallico non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i. Relativamente all'applicazione del REACH - Reg. UE/1907/2006 e s.m.i., il rottame metallico, è un materiale prodotto sia a partire da risorse primarie sia secondarie, pertanto si può applicare l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Altre esenzioni che possono essere applicate sono: - intermedi non isolati che risultano dal recupero di metalli a partire da articoli complessi contenenti più metalli;
--	--

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006

Rifiuti (codici di cui all'EER)	● 12.01.01 Limatura e trucioli di materiali ferrosi ● 12.01.02 Polveri e particolato di materiali ferrosi ● 15.01.04 Imballaggi metallici ● 16.01.17 Metalli ferrosi ● 19.12.02 Metalli ferrosi
Provenienza	- Rifiuti di origine industriale/artigianale ricevuti con i CER 12.01.01-12.01.02-15.01.04-16.01.17 contenenti ferro o acciaio recuperabile. - Rifiuti metallici contenenti ferro o acciaio recuperabile (CER 19.12.02) derivanti dalla selezione di altri rifiuti non pericolosi in ingresso

Rifiuti in ingresso: verifica documentale ed analitica	- I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto. - I controlli sono eseguiti secondo i "Piani di Controllo Qualità dei rottami implementati nel sistema di gestione ambientale. Nello specifico le istruzioni di riferimento per la gestione del materiale in ingresso sono: 8.1.6 PROCEDURA PER LA CESSAZIONE DEL RIFIUTO DI DA PALLET, ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI E BIOMASSE
Caratteristiche rifiuti in ingresso	- I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: ○ limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e ○ fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici. - non sono accettati per l'operazione R4, rifiuti per i quali è necessaria la pulizia, il disinquinamento o lo svuotamento per la rimozione di materiali estranei o residui di sostanze pericolose (oli, vernici, altro).
Processo e tecniche di trattamento. Operazioni di recupero: R3	- controllo visivo per verificare l'idoneità per poter assegnare la qualifica di EOW (nel caso in cui i rottami sono separati, dal produttore, alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi dai rottami non metallici e non ferrosi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio o alluminio dagli elementi non metalli e non ferrosi) - taglio, cesoiatura, selezione e separazione (nel caso in cui non sono già state effettuate dal produttore del rifiuto) Qualora il materiale non risultasse idoneo si procederà secondo le istruzioni riportate nella procedura 8.1.6 PROCEDURA PER LA CESSAZIONE DEL RIFIUTO DI DA PALLET, ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI E BIOMASSE; nel caso di materiale idoneo il mezzo vuoto procederà alla fase di pesatura finale e ultimazione della parte documentale.
Caratteristiche prodotto ottenuto (Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011)	- La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei: ✓ metalli non ferrosi (tranne gli elementi di lega presenti in qualsiasi substrato metallico ferroso) e materiali non metallici quali

	terra, polvere, isolanti e vetro; ✓ materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; ✓ elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; ✓ residui delle operazioni di fusione, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scricatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio cui è sottoposto l'acciaio, quali scorie, scaglie di laminazione, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi. - I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati. - I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento - Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. - I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (2) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (3). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di ferro e acciaio. - I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica
Verifica corrispondenza del prodotto ottenuto ai criteri di qualità, con indicazione dei valori	- Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. - A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti. Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire il monitoraggio per campionamento si tiene conto dei seguenti fattori:

limite per le sostanze inquinanti	1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); 2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e di ogni trattamento successivo; 3) la precisione del metodo di monitoraggio; 4) la prossimità dei risultati al limite massimo del 2 % in peso di materiali estranei. - Il processo che ha condotto alla scelta della frequenza del monitoraggio è documentato nell'ambito del sistema di gestione della qualità - Personale qualificato esegue un controllo visivo per rilevare la presenza di ossidi. - Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento. - Personale qualificato effettua il monitoraggio della radioattività di ogni partita. - Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. Se da un controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, si adottano ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi. Il personale è formato a individuare le eventuali caratteristiche di pericolo dei rottami di ferro e acciaio e a riconoscere gli elementi concreti o le particolarità che consentono di determinare le caratteristiche di pericolo. La procedura di rilevamento dei materiali pericolosi è documentata nell'ambito del sistema di gestione della qualità.
Lotto EoW	Il lotto relativo ai rottami metallici è definito mediante criterio volumetrico e corrisponde ad un volume massimo di 30 m³coincidente con il container adibito al suo stoccaggio.
Campionamento ed analisi EoW	Ogni tipologia di rottame è sottoposta a campionamento e analisi per la determinazione di materiali estranei con frequenza semestrale come definito dal Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011
REACH e CLP	La ditta conserva una Scheda dati / Scheda tecnica informativa relativa al rottame prodotto, da mettere a disposizione degli utilizzatori a valle, riportante le informazioni concernenti l'esenzione circa la registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n. 1907/2006, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 32 del citato Regolamento circa l'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza. La scheda tecnica è sottoposta a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale;

Dichiarazione di conformità	La dichiarazione di conformità dovrà essere resa almeno con le indicazioni minime riportate in allegato; Il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	Il gestore provvede a realizzare e tenere costantemente aggiornato un Sistema/Registro, cartaceo e/o informatico, che consenta di mettere in corrispondenza il lotto con la partita di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero nonché con la dichiarazione di conformità che contenga, di minimo, le informazioni di cui ai sotto riportati format. Il sistema di gestione deve essere inserito/integrato, in una sezione apposita riguardante il processo EoW, all'interno del proprio sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in occasione della prima revisione da parte del certificatore.
Denominazione prodotto EoW	Rottame di ferro e Acciaio

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (EOW) DEI ROTTAMI DI FERRO E ACCIAIO (ai sensi del Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011)

Produttore: Appennino Ambiente S.r.l.

Indirizzo via Trastullo, 1 San Benedetto Val di Sambro (BO)

Referente Davide Vannini

Telefono/fax 0534-677132

e-mail appenninoambiente@gmail.com

Identificazione partita Lotto n/2024 Categoria di rottami metallici Il lotto di rottami metallici è conforme alla specifica di _____ Eventuale specifica del cliente

_____ Peso della partita (tonnellate) _____

Criteri (rif. allegato I del Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011)

~~1~~-I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle specifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze o oggetti metallici nelle acciaierie e nelle fonderie

~~2~~-La quantità totale di materiali estranei (sterili) è ≤ 2 % in peso

~~3~~-I rottami non contengono ossido di ferro in eccesso, sotto alcuna forma, tranne le consuete quantità dovute allo stoccaggio all'aperto, in condizioni atmosferiche normali, di rottami preparati

~~4~~-I rottami non presentano, ad occhio nudo, oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non danno luogo a gocciolamento

~~5~~-non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi

~~6~~-I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE (2) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (3) relativo agli inquinanti organici persistenti

~~7~~-I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un'esplosione in una fornace metallurgica

Il sottoscritto legale rappresentante della Appennino Ambiente S.r.l.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011

che

- La partita di rottami sopra indicata è conforme ai criteri indicati dall'art. 3 del Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011 sopra indicati;

- Il produttore sul lotto applica un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 controllato dall'ente BSI (rif. certificato N° _____);
- Le informazioni sopra indicate sono complete ed esatte;
- Si allega certificato attestante la prova di radioattività;

San Benedetto Val di Sambro, Data

In fede



Allegato 5/b - ROTTAMI DI ALLUMINIO

CONDIZIONI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (processo EoW) - art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;	Rottami non ferrosi destinati ad essere impiegati come materie prime nelle, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metalli.
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;	I clienti ai quali si rivolgerà l'offerta del rottame recuperato sono costituite da, fonderie o raffinerie di alluminio per la produzione di metalli.
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;	Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.	Il rottame metallico non rientra nella classificazione di sostanza pericolosa ai sensi del Regolamento CLP e pertanto non risulta soggetta agli obblighi connessi con l'attuazione del Reg. CE/1272/2008 e s.m.i. Relativamente all'applicazione del REACH - Reg. UE/1907/2006 e s.m.i., il rottame metallico, è un materiale prodotto sia a partire da risorse primarie sia secondarie, pertanto si può applicare l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento REACH. Altre esenzioni che possono essere applicate sono: - intermedi non isolati che risultano dal recupero di metalli a partire da articoli complessi contenenti più metalli;

CRITERI ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006

Rifiuti (codici di cui all'EER)	● 12.01.03 Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi ● 12.01.04 Polveri e particolato di materiali non ferrosi ● 15.01.04 Imballaggi metallici ● 16.01.17 Metalli ferrosi
Provenienza	- Rifiuti di origine industriale/artigianale ricevuti con i CER 12.01.03 - 12.01.04 - 15.01.04 - 16.01.17 contenenti alluminio o leghe di alluminio recuperabile oppure derivanti dalla selezione di altri rifiuti non pericolosi in ingresso
Rifiuti in ingresso: verifica documentale ed analitica	- I controlli di accettazione (eseguiti a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato, che è formato a riconoscere i rifiuti non conformi ai criteri indicati nel presente punto. - I controlli sono eseguiti secondo i "Piani di Controllo Qualità dei rottami implementati nel sistema di gestione ambientale. Nello specifico le istruzioni di riferimento per la gestione del materiale in ingresso sono: 8.1.6 PROCEDURA PER LA CESSAZIONE DEL RIFIUTO DI DA PALLET, ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI E BIOMASSE

Caratteristiche rifiuti in ingresso	- I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: ○ limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e ○ fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici. - non sono accettati per l'operazione R4, rifiuti per i quali è necessaria la pulizia, il disinquinamento o lo svuotamento per la rimozione di materiali estranei o residui di sostanze pericolose (oli, vernici, altro).
Processo e tecniche di trattamento. Operazioni di recupero: R3	- controllo visivo per verificare l'idoneità per poter assegnare la qualifica di EOW (nel caso in cui i rottami di alluminio sono separati, dal produttore, alla fonte o durante la raccolta e sono stati tenuti divisi dai rottami ferrosi oppure i rifiuti in entrata sono stati sottoposti a un trattamento per separare i rottami di alluminio da elementi non metallici o da altri metalli) - taglio, cesoiatura, selezione e separazione (nel caso in cui non sono già state effettuate dal produttore del rifiuto) Nello specifico le istruzioni di riferimento per la gestione del materiale in ingresso sono: 8.1.6 PROCEDURA PER LA CESSAZIONE DEL RIFIUTO DI DA PALLET, ROTTAMI FERROSI E NON FERROSI E BIOMASSE

**Caratteristiche
prodotto ottenuto
(Regolamento UE
n.333/2011 del
31/03/2011)**

- La quantità totale di materiali estranei è ≤ 5 % in peso oppure la resa del metallo è ≥ 90 %

Sono considerati materiali estranei:

- ✓ metalli diversi dall'alluminio e dalle leghe di alluminio;
- ✓ materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro;
- ✓ materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche;
- ✓ elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo;
- ✓ residui delle operazioni di fusione dell'alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell'aria, polveri da molatura, fanghi.
- I rottami non contengono polivinilcloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche - I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento
- Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio.
- rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE della Commissione (3) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (4). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.

Verifica corrispondenza del prodotto ottenuto ai criteri di qualità, con indicazione dei valori limite per le sostanze inquinanti	- Il produttore dei rottami di alluminio verifica la conformità controllando la quantità di materiali estranei o determinando la resa del metallo. - Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. - A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. - I campioni rappresentativi si ottengono in base alle procedure di campionamento di cui alla norma EN 13920. - La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (una calamita o basandosi sulla densità), le particelle e gli oggetti in alluminio dalle particelle e dagli oggetti costituiti da materiali estranei. La resa del metallo è misurata secondo la procedura descritta di seguito: - 1) determinazione della massa (m 1) dopo eliminazione e determinazione dell'umidità (in conformità del punto 7.1 della norma EN 13920- 1:2002); - 2) eliminazione e determinazione del ferro libero (in conformità del punto 7.2 della norma EN 13920- 1:2002); - 3) determinazione della massa del metallo dopo fusione e solidificazione (m 2) in base alla procedura per la determinazione della resa del metallo di cui al punto 7.3 della norma EN 13920-1:2002; - 4) calcolo della resa del metallo $m [\%] = (m\ 2/m\ 1) \times 100$. - Per stabilire la giusta frequenza con cui eseguire l'analisi dei campioni rappresentativi si tiene conto dei seguenti fattori: - 1) l'evoluzione prevista della variabilità (ad esempio, in base ai risultati passati); - 2) il rischio di variabilità insito nella qualità dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero e nell'esecuzione di ogni trattamento successivo; - 3) la precisione del metodo di monitoraggio; - 4) la prossimità dei risultati ai valori massimi per la quantità totale di materiali estranei o per la resa del metallo.
Lotto EoW	Il lotto relativo ai rottami di alluminio è definito mediante criterio volumetrico e corrisponde ad un volume massimo di 30 m³coincidente con il container adibito al suo stoccaggio.
Campionamento ed analisi EoW	Ogni tipologia di rottame è sottoposta a campionamento e analisi per la determinazione di materiali estranei con frequenza semestrale come definito dal Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011
REACH e CLP	La ditta conserva una Scheda dati / Scheda tecnica informativa relativa al rottame prodotto, da mettere a disposizione degli utilizzatori a valle, riportante le informazioni concernenti l'esenzione circa la registrazione ex art. 2, paragrafo 7, lettera b), Regolamento (CE) n. 1907/2006, in applicazione di quanto stabilito all'articolo 32 del citato Regolamento circa l'obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza. La scheda tecnica è sottoposta a verifica ed eventuale aggiornamento con cadenza almeno annuale;

Dichiarazione di conformità	La dichiarazione di conformità dovrà essere resa almeno con le indicazioni minime riportate in allegato; Il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
Sistema di gestione atto a dimostrare il rispetto dei criteri EoW	Il gestore provvede a realizzare e tenere costantemente aggiornato un Sistema/Registro, cartaceo e/o informatico, che consenta di mettere in corrispondenza il lotto con la partita di rifiuti in ingresso, le operazioni di accettazione, di verifica e di recupero nonché con la dichiarazione di conformità che contenga, di minimo, le informazioni di cui ai sotto riportati format. Il sistema di gestione deve essere inserito/integrato, in una sezione apposita riguardante il processo EoW, all'interno del proprio sistema di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, in occasione della prima revisione da parte del certificatore.
Denominazione prodotto EoW	Rottame di alluminio

(ai sensi del Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011)

e-mail appenninoambiente@gmail.com

Peso della partita (tonnellate)

5- Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in

particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio.

6-I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui -all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. I rottami rispettano i limiti di concentrazione fissati nella decisione

2000/532/CE della Commissione (3) e non superano i valori di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 (4). La presente disposizione non vale per le caratteristiche dei singoli elementi presenti nelle leghe di alluminio.

Il sottoscritto legale rappresentante della Appennino Ambiente S.r.l.

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011

che

- **La partita di rottami sopra indicata è conforme ai criteri indicati dall'art. 3 del Regolamento UE n.333/2011 del 31/03/2011 sopra indicati;**
- **Il produttore sul lotto applica un sistema di gestione della qualità conforme all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 controllato dall'ente BSI (rif. certificato N° _____);**
- **Le informazioni sopra indicate sono complete ed esatte;**
- **Si allega certificato attestante la prova di radioattività;**

San Benedetto Val di Sambro, Data

In fede

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.